Allegato al n. 2

Spedizione in Abbonamento Postale, comma 27, art.2 legge 549/95, autorizzazione Filiale di Potenza. Registrazione Tribunale di Potenza n.235 del 28.10.1996

17 Febbraio 2004

Docente tutor

di Enrico Panini

In questi giorni riceviamo diverse segnalazioni sul fatto che in molte scuole si starebbe rapidamente procedendo ad individuare i docenti tutor sulla base del Decreto legislativo e delle note di commento allo stesso.

In particolare, diversi Dirigenti scolastici starebbero conferendo direttamente gli incarichi.

Data la delicatezza della fase torniamo sull'argomento per ribadire questioni sicuramente note nella nostra organizzazione ma dalle quali devono scaturire alcuni affidamenti.

E' noto il giudizio della Cgil Scuola, fra l'altro autorevolmente affermato con il documento conclusivo dell'ultimo Comitato Direttivo.

Fermo restando che l'autonomia scolastica affida alla scuola tutte le valutazioni di merito in relazione all'autonomia organizzativa (e, pertanto, non ci sono automatismi di sorta) è evidente che le previsioni sul tutor fatte nel Decreto invadono competenze proprie della contrattazione.

Il Ministro non ha risposto alla richiesta di aprire la trattativa all'Aran (art.43 del CCNL) per l'esame e la conseguente contrattazione su tutti i punti del Decreto che riguardano il CCNL.

E' evidente l'intenzione di non affrontare una trattativa convinti che il Decreto sia ... autoapplicativo. Rivendicheremo nella riunione del 19 febbraio p.v un pronunciamento esplicito per poi trarne le conseguenze del caso.

Fin da ora è però chiaro che non siamo di fronte ad una sorta di "terra di nessuno" nella quale il Decreto può intervenire unilateralmente.

Questo è il disegno del Ministro ma non corrisponde alla realtà.

Infatti, come abbiamo avuto ampiamente modo di affermare, il CCNL, all'art.6, affida alla contrattazione di istituto l'intervento in materia di organizzazione del lavoro dei docenti, di orario dei docenti e di individuazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse di scuola.

E' evidente, al riguardo, che la contrattazione dell'organizzazione del lavoro dei docenti è successiva e conseguente alla decisioni prese dal collegio docenti in merito all'organizzazione didattica.

Rivendicare l'uso degli strumenti contrattuali, che nulla tolgono alla richiesta di utilizzo dell'art.43 e che non significano acquiescenza considerata l'autonomia della contrattazione, rappresenta un'importante risorsa per impedire che unilateralmente venga definita in questi giorni una situazione di fatto che poi sarà molto più complesso modificare.

La stessa contrattazione d'istituto può porre il problema delle risorse economiche necessarie – questione che ovviamente riguarda nei fatti un livello nazionale - avviando una precisa richiesta e pressione sulle Direzioni regionali, considerato che il fondo di istituto è finalizzato a retribuire attività aggiuntive derivanti da decisioni autonome delle scuole.

La nostra informazione alle RSU su questi problemi diventa decisiva.

Pertanto, oltre a quanto le strutture programmeranno rapidamente per mettere le RSU nelle condizioni di intervenire tempestivamente, a livello nazionale il prossimo numero di sosrsu sarà in parte dedicato a questo.

Le RSU possono intervenire tempestivamente ed è evidente che le Scuole hanno nella contrattazione d'istituto uno strumento che il Governo ha fatto finta di ignorare e che rappresenta una risorsa utile per contrastare l'attuazione del tutor che deve essere conosciuta da migliaia di docenti preoccupati di dover subire decisioni non condivise.

Scuola, sindacato e informazione

via Bertazzoni 100 85100 Potenza

Tel.: 0971 36076 Fax: 0971 36141 News 0971 301222

E-mail: potenza@cgilscuola.it www.cgilscuolabasilicata.it

Direttore responsabile: Luciano LISCIO

"SIAMO TUTTI TUTOR!!!"

L'introduzione della figura del tutor pone tutta una serie di problemi molto consistenti.

Al riguardo molto materiale è stato messo a disposizione, anche dalla nostra organizzazione.

Per rispondere ai tanti interrogativi proponiamo ora un'analisi del testo del Decreto legislativo che descrive la figura del tutor.

Gli elementi caratterizzanti sono:

- o orario prevalente (solo per la scuola elementare)
- o costante rapporto con le famiglie e con il territorio
- o funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività opzionali tutorato degli allievi
- o coordinamento delle attività educative e didattiche
- o di cura delle relazioni con le famiglie
- o di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo

Confrontiamo ora questo testo con gli articoli che definiscono le attività funzionali all'insegnamento previste dal Contratto.

Decreto attuativo

Articolo 7

L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio.

A tal fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

CCNL 2002/'05

ART. 24 - FUNZIONE DOCENTE

- 1. La funzione docente, realizza il processo di insegnamento /apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
- 2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
- 3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico di riferimento.

ART. 25 - PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.

ART. 27 – ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

- 1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
- 2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie.
- 3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;

Continua articolo 7 Decreto attuativo	Continua articolo 27 CCNL 2002/'05
	a) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue;
	b) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione de-
	gli atti relativi alla valutazione.
	4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d' istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Dalla descrizione del tutor non rilevano, a parte la prevalenza oraria, degli elementi che differenzino tale figura con l'attuale funzione docente.

La differenza tra il tutor e gli altri colleghi dell'equipe pedagogica si definisce in termini negativi.... Vale a dire che si trasferiscono delle competenze ad oggi condivise in capo ad un unico insegnante.

L'unico elemento di novità è la funzione di coordinamento, che "gerarchizza" la figura.

Nel Decreto legislativo però, con riferimento agli altri docenti dell'equipe, si cerca di porre rimedio assicurando che deve essere fatta salva la contitolarità didattica e l'apporto degli altri docenti nella cura delle relazioni con le famiglie e della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo.

Alla fine questa figura nella descrizione fatta dal Decreto esce debole e confusa soprattutto nel rapporto con gli altri docenti.

La sua introduzione rompe una consolidata dimensione collegiale ed innescherà meccanismi di conflittualità nella definizione degli ambiti di competenza di tutti coloro che fanno parte dell'equipe pedagogica.

L'unica figura nuova introdotta dal Decreto è sicuramente quella del docente non tutor!!

Art. 395 - Funzione docente (decreto Legislativo n.297/1994)

- 1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.
- 2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare essi:
- a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
- b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
- c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
- d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
- e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.)

Proprio in riferimento a tale figura si possono rilevare elementi di forte illegittimità del Decreto e contraddizioni rispetto ad altre norme vigenti.

Ora, tutte queste norme risultano essere coesistenti e descrittive della figura docente, nell'unica articolazione esistente.

In questo senso le determinazioni stabilite dal Decreto per il tutor fanno parte della funzione docente che è propria di tutti gli insegnanti dell'equipe pedagogica.

Dire pertanto che tutti sono tutor è perfettamente coerente con le norme pattizie.

Tra l'altro il Decreto legislativo ha molti elementi di debolezza e contraddizioni.

Ad esempio:

nel testo e negli allegati non si dice che il tutor agisce sul gruppo classe, ma semplicemente su gruppi di allievi, quindi teoricamente per ogni classe potrebbero esserci più tutors. rispetto alle 18 ore frontali di insegnamento, il Decreto non esclude che siano in parte in compresenza.

Articolo 7

Attività educative e didattiche

- 5. L.organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
- 6. Il docente al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.
- 7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
- 8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento.9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e quelle opzionali facoltative.

Allegato B

4. Le istituzioni scolastiche individuano, per ogni gruppo di allievi, un docente con funzioni di tutor.

Egli è in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, consiglia gli allievi e le fami-glie in ordine alla scelta delle attività opzionali aggiuntive facoltative ed è anche coordinatore dell'équipe pedagogica. Compila il Portfolio delle competenze e fino al primo biennio, svolge attività educative e didattiche in presenza con l'intero gruppo di allievi che gli è stato affidato per l'intero quinquennio, per un numero di ore che oscillano da 594 a 693 su 891 annuali.

5. All'inizio del primo e del secondo biennio, il Servizio Nazionale di Valutazione procede alla valutazione esterna, riferita sia agli elementi strutturali di sistema, sia ai livelli di padronanza mostrati dagli allievi nelle conoscenze e nelle abilità raccolte negli obiettivi specifici di apprendimento indicati per la fine del primo e del terzo anno.

Insomma, il Decreto fa una grande confusione fra la sua esplicita e forte voglia di ritornare alla figura unica, che ha caratterizzato la scuola elementare per lunghi decenni, ed il tentativo di aggirare ed "attenuare", con formulazioni vaghe, il pesante giudizio negativo di decine di migliaia di insegnanti che pesa su questa scelta.

In più occasioni abbiamo anche messo in luce le gravi invasioni che il Decreto opera con l'introduzione del tutor su materie che devono essere sottoposte preventivamente alla contrattazione e non a decisioni unilaterali.

Ma in questa sede ci siamo limitati agli aspetti professionali.

Dall'esame che abbiamo presentato noi ne traiamo una netta conseguenza

"SIAMO TUTTI TUTOR!!!"